tori da 100 a 200 in ragione di ciascun candidato compreso nella lista, non computati a questo effetto i candidati che siano deputati uscenti ». (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

NITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Io prego l'onorevole Meda, che è caldo amico del disegno di legge, di non insistere.

Se qualche cosa è causa di inquietudine pel nostro animo, è la preoccupazione di troppa matematica nel disegno di legge; perciò lo pregherei, trattandosi di operazioni che possono portare nullità, e trattandosi di collegi in cui questo numero può arrivare a due, tre, quattromila, lo pregherei di lasciare le cose come sono.

Fra Iacopone da Todi, a voi amici dei cattolici possiamo ricordarlo, dice: « dove è chiara la lettera, non fare oscura glossa ». L'argomento è chiaro, non lo complichiamo.

MODIGLIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Non ci si può opporre la legge vecchia, perchè questa per raccogliere le firme necessarie alla presentazione della candidatura fissava un termine notevolmente maggiore di quello che sia consentito oggi. Infatti, secondo l'articolo votato ieri, i comizi possono essere convocati trenta giorni prima; ma le liste devono essere depositate venti giorni prima della votazione: dunque il termine utile per sbrigare tutta questa raccolta di firme è di dieci giorni. Ora non ci vuol molto a capire che un termine così limitato per un'operazione che sembra da poco, ma che è notevole, come la raccolta di trecento autenticazioni, è assai scarso.

Non so se la Camera possa e voglia profittare di questo argomento per rivedere il termine deliberato ieri. Certo è che la legge vecchia consentiva un numero di giorni quasi doppio, perchè i comizi dovevano essere convocati almeno venti giorni prima (e di fatto erano convocati anche venticinque prima); la scheda del candidato con tutte le autentiche doveva essere presentata il giovedì avanti la votazione; dunque i giorni disponibili per la raccolta delle firme erano dai diciotto ai venti e forse più. Ossia una operazione analoga, in condizioni di maggior comodo, di maggiore conoscenza delle persone, era disbrigabile in un numero di giorni doppio.

Mi pare che il rilievo abbia la sua importanza per deliberare se non una riduzione del numero delle firme necessarie per la presentazione delle candidature, come io pur farei, per lo meno una revisione del termine messo a disposizione per l'espletamento di queste pratiche.

Ma non per questo io avevo chiesto la parola, ma per avere dal Governo e dal relatore una assicurazione, e cioè che le autentiche richieste dall'articolo, che andiamo discutendo, debbono essere fatte dai notai (che autorevolmente qui dentro rivendicano la privativa della autenticazione, vantando molto esageratamente la difficoltà di questa operazione) secondo la tariffa della legge elettorale in vigore. Io non vorrei infatti che, trattandosi di autenticazioni nuove, il notaio chiedesse, invece della bassa tariffa attuale, le dieci lire fissate dalla tariffa ordinaria per le autentiche.

Ecco perchè su questo punto mi sembra necessaria una dichiarazione, anche questa, autentica del Governo: se pur non si crede di inserire una precisa disposizione nella legge per togliere ogni incertezza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Peano.

PEANO. Mi associo alla proposta dell'onorevole Alessio per le ragioni esposte dall'onorevole Modigliani. Già ieri avevo fatto rilevare come fosse molto breve il termine di dieci giorni per fare le operazioni indicate negli articoli 2 e 3. Osservo che nelle legislazioni di altri paesi il numero dei firmatari delle proposte di candidature è molto limitato. Nella Polonia bastano cinquanta elettori. Come si trovano sempre cento elettori che presentino le candidature, così qualsiasi partito trova sempre trecento elettori; solo che si moltiplicano le formalità. Quel che importa è che vi sia una affermazione di un certo numero di persone che vogliono quelle candidature. Riconosco utilissimo un limite massimo perchè non si faccia una elezione con una raccolta di firme; ma mi pare che abbassare il limite minimo non sia di danno, ma sia anzi di vantaggio per le operazioni elettorali.

Quindi prego la Camera di ammettere questa riduzione.

CANNAVINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. Il secondo periodo del primo comma che riguarda l'accettazione della candidatura con dichiarazione firmata ed autenticata, mi pare che dovrebbe essere modificato per questione di forma. Dicendo « autenticata da notaio o dal sindaco del comune capoluogo del collegio », mi pare che vi sia equivoco, in questo senso